

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

A cura di **Claudio Venturi**

Le peculiarità delle singole leggi regionali

La norma di apertura della Legge-quadro n. 443/1985 sancisce espressamente la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di artigianato, specificando che alle stesse spetta, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, *"l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione"* (art. 1, L. n. 443/1985).

La **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**, concernente modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, ha capovolto il precedente sistema di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo anche alle Regioni a statuto ordinario **potestà legislativa primaria in materia di artigianato**. Di conseguenza le Regioni non debbono più legiferare nell'ambito dei principi generali determinati dalla legge-quadro, ma solo entro principi generali dell'ordinamento giuridico.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/2001 l'artigianato era una materia nella quale le Regioni a statuto ordinario potevano emanare leggi regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Con la legge n. 59 del 15 marzo 1997, sul decentramento amministrativo, le funzioni e i compiti in materia di artigianato venivano conferiti alle Regioni sempre nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

In base al decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, erano trasferite alle Regioni; lo Stato manteneva le funzioni concernenti eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, nonché la funzione di indirizzo e coordinamento

La riforma del 2001 ha completato il processo di trasferimento di funzioni, assegnando alle Regioni anche la **competenza legislativa "esclusiva" in materia di artigianato**.

Vediamo ora dettagliatamente le peculiarità delle singole leggi regionali.

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

La CPA ha sede presso la Camera di Commercio. Il rapporto con la Camera di Commercio è regolato da apposite convenzioni con la Regione.

- Luogo di presentazione delle domande

Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, debbono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività o da quella d'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di costituzione della società.

Le domande d'iscrizione, dirette alla Commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate, o spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contestualmente al Comune nel quale ha sede l'impresa e alla segreteria della Commissione, anche per il tramite degli sportelli polifunzionali istituiti nella Provincia.

Le singole imprese artigiane rivolgono domanda di iscrizione all'Albo della C.P.A. competente per territorio, inviandone contestualmente copia al Comune nel quale hanno sede.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della domanda di cui al comma precedente i Comuni, verificata la documentazione prodotta, segnalano alla C.P.A., competente per territorio, eventuali cause ostative all'iscrizione delle medesime all'albo delle imprese Artigiane.

- Diritti di segreteria e diritto annuale

I diritti riscossi dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per il rilascio di atti e di certificati e quelli annuali dovuti dalle imprese e dagli enti iscritti agli albi o alle separate sezioni degli stessi, nella misura stabilita dalle leggi statali per quelli analoghi previsti per le camere di commercio e registro delle imprese, sono devoluti alla Regione.

Gli stessi sono utilizzati, nell'ambito dei programmi elaborati per la realizzazione dei più opportuni interventi a favore dell'artigianato regionale, sentite la Commissione regionale per l'artigianato e le associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

La determinazione delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo e la relativa riscossione sono delegate ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.

I Comuni vi provvedono, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato, con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono ripartiti, al netto di ogni spesa, in misura uguale tra il Comune che ha provveduto all'irrogazione ed alla riscossione e la Regione.

Le somme riscosse dai Comuni e dalla Regione per le sanzioni amministrative di cui sopra, iscritte in apposito capitolo di bilancio, sono utilizzate per iniziative di sostegno o per campagne di promozione dell'artigianato abruzzese.

- Importi delle principali sanzioni

L'ammontare delle sanzioni è così determinato:

- a) per l'omessa presentazione della domanda d'iscrizione all'albo e di denuncia di inizio dell'attività: da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 3.000.000;
- b) per l'omessa denuncia delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione all'albo e di cessazione dell'attività: da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000;
- c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 3.000.000;
- d) per l'uso, da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte all'albo o alla sezione separata dello stesso, nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

- **Revisione dell'Albo:** Ogni trenta mesi.

REGIONE BASILICATA – L.R. 1° marzo 2005, n. 22

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia e sono allocate presso la Camera di Commercio competente per territorio fin quando la Giunta Regionale non provvederà diversamente.

I rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono regolati da apposite Convenzioni.

Nel caso in cui la Regione Basilicata deciderà la gestione diretta degli Albi Artigiani, sarà data facoltà ai funzionari camerali che svolgono le funzioni di segretario di transitare, a domanda, alle dipendenze della Regione Basilicata.

- Luogo di presentazione delle domande

La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, redatta in duplice copia, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data effettiva di inizio dell'attività artigiana e deve essere indirizzata al Comune ove ha sede l'impresa. Copia della stessa va trasmessa alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

L'istruttoria è svolta dal Comune, il quale deve trasmettere l'istanza istruita alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

- **Diritti di segreteria e diritto annuale:** Sono dovuti alla Regione i diritti su atti e certificati rilasciati dalle Segreterie delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di Commercio.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali sono a carico della Regione.

- Importi delle principali sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni:

- a) da 258,00 euro a 2.582,00 euro per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'albo e risultino dipendenti dello Stato, Enti locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese

private industriali, artigiane, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagno;

b) da 207,00 euro a 2.066,00 euro per coloro che adottano la denominazione comunque riferita all'artigiano senza essere iscritti all'albo;

c) da 155,00 euro a 1.549,00 euro per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'albo, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

d) da 103,00 euro a 1.033,00 euro per le imprese che esercitano un'attività artigiana non essendo iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, pur essendo presenti nel registro ditte della Camera di Commercio;

e) da 52,00 euro a 516,00 euro per le imprese che non comunicano entro 30 giorni la perdita dei requisiti di qualifica per l'iscrizione all'albo;

f) da 52,00 euro a 516,00 euro per la mancata comunicazione entro 30 giorni delle altre modifiche dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente il Presidente della Giunta Regionale che provvede nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla L.R. n. 36 del 27.12.1983 e sue successive modifiche ed integrazioni.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

REGIONE CALABRIA – L.R. 25 novembre 1989, n. 8

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede presso ogni capoluogo di provincia normalmente presso la Camera di Commercio, con alcuni uffici decentrati e sono gestite con personale messo a disposizione della Regione e della Camera di Commercio.

Apposite convenzioni regolano i rapporti tra Camera di Commercio e Regione.

Particolari compiti sono devoluti alle Province e alle Comunità Montane in materia di artigianato

- Luogo di presentazione delle domande

La domanda per l'iscrizione, modificazione e cancellazione per le imprese artigiane all'Albo provinciale, redatta in duplice copia e indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, va presentata o spedita alla Commissione Provinciale per l'Artigianato della provincia ove ha sede l'impresa.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede a trasmettere immediatamente una copia della domanda al Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa.

L'istruttoria è svolta dal Comune.

- Diritti di segreteria e diritto annuale

Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo e delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il Registro delle imprese.

La domanda di iscrizione all'Albo e le successive denunce di modifica e di cessazione, da presentarsi alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e sono trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento all'Ente Camerale competente che provvede ad annotarle d'Ufficio nel Registro delle imprese entro quindici giorni dalla loro presentazione.

- Importi delle principali sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni:

- a) da 3 a 5 milioni per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo e risultino dipendenti dello Stato, di Enti locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigiane, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni;
- b) da 1 a 2 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
- c) da lire 500 mila a 1 milione per le imprese che esercitano un'attività artigiana non essendo iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, pur essendo presenti nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
- d) da lire 300 mila a lire 500 mila per le imprese che non comunicano entro 30 giorni la perdita di requisiti di qualifica per l'iscrizione all'Albo;
- e) lire 100 mila per la mancata comunicazione entro trenta giorni delle altre modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegati ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme ai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 novembre 1981, n. 689.

I Comuni delegati trasmetteranno alla Giunta regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso.

Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione.

- **Revisione dell'Albo:** ogni trenta mesi.

REGIONE CAMPANIA - L.R. 28 febbraio 1987, n. 11

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Fino all'istituzione degli uffici provinciali dell'ente regionale per lo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato E.R.S.V.A., le commissioni provinciali hanno sede presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presidente della giunta regionale, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale dell'artigianato, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in conformità a specifico

disciplinare approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria ed artigianato.

- Luogo di presentazione delle domande

Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate o spedite, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al comune ove ha sede l'impresa.

Il comune provvede a trasmettere immediatamente copia della domanda alla commissione.

Il comune provvede a svolgere la propria istruttoria e trasmette i risultati dell'istruttoria alla commissione provinciale entro venti giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali la commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.

- Modalità e diritti

Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni nelle stesse misure stabilite con leggi dello Stato a favore delle Camere di Commercio.

- Importi delle principali sanzioni

Nessuna impresa, se non iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane può adottare, quale ditta, o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritte nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta la sanzione amministrativa non inferiore a un milione e non superiore a cinque milioni.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni: Per l'applicazione della sanzione amministrativa e per la riscossione coattiva delle somme dovute ai trasgressori è competente il presidente della giunta regionale che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale del 1 gennaio 1983, n. 13.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi

REGIONE EMILIA ROMAGNA - L.R. 29 ottobre 2001, n. 32

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999, le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di Commercio, quali organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato.

Le Camere di Commercio sono delegate allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di dette Commissioni.

La Giunta regionale emana direttive, sentita Unioncamere Emilia-Romagna, nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese.

- Luogo di presentazione delle domande

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di Commercio, anche per via telematica o su supporto informatico.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle successive denunce di modifica e di cessazione dall'Albo, ne danno comunicazione al Registro imprese per le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.

- Modalità e diritti

La modulistica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo imprese artigiane viene predisposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tenuto conto delle indicazioni approvate dalla Regione, la quale detta altresì disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali.

La gestione dell'Albo avviene mediante l'utilizzo degli strumenti informatici nell'ambito del sistema informatico delle Camere di Commercio.

Le somme introitate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per i diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane, così come stabilite ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le sanzioni amministrative, competono alle Camere di Commercio a titolo di compenso per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

- Importi delle principali sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni:

a) in caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane da Lire centomila (pari a Euro 51,65) a Lire un milione (pari a Euro 516,46);

b) in caso di omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi da Lire duecentomila (pari a Euro 103,29) a Lire due milioni (pari a Euro 1.032,91).

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata alle Camere di Commercio, cui spettano i relativi proventi, nel rispetto delle modalità e procedure della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e successive modificazioni.

- Revisione dell'Albo: ogni trenta mesi.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 22 aprile 2002, n. 12

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Sono delegate alle Camere di Commercio le seguenti funzioni amministrative:

a) la cura degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi ai provvedimenti assunti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato;

b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

- c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
- d) la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative alle revisioni dell'A.I.A..

Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

Per le finalità di cui sopra, presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato è costituito un apposito ufficio di segreteria. Gli addetti all'ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione o fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.

- Luogo di presentazione delle domande

Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane presentano alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.

- Modalità e diritti

La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio.

Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi per le spese di funzionamento, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui sopra.

- Importi delle principali sanzioni:

E' considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dalla legge.

Le imprese non iscritte all'A.I.A non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

Per le infrazioni di cui sopra è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 3.098.

Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane presentano alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.

Ai trasgressori, relativamente alla presentazione delle denunce di modifica e di cessazione, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1.291.

L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.

Ai trasgressori, relativamente all'uso del titolo di maestro artigiano, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1.291.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

Qualora le Commissioni provinciali per l'artigianato rilevino le infrazioni di cui sopra, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

Il Comune provvede all'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, alla Commissione provinciale per l'artigianato e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.

- Revisione dell'Albo: Ogni due anni

REGIONE LAZIO – L.R. 1 settembre 1999, n. 17

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Le commissioni provinciali hanno sede presso le Camere di Commercio, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Al fine dell'espletamento dei compiti amministrativi connessi alla gestione dell'albo, la Giunta regionale, di concerto con le Camere di Commercio, determina le nuove strutture organizzative, in sostituzione di quelle esistenti, e individua i contingenti di personale necessario allo svolgimento dei compiti stessi.

Sulla base delle individuazioni effettuate, la Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, tenuto conto delle eventuali richieste di trasferimento del personale regionale, approva gli elenchi nominativi, distinti per province, del personale da trasferire.

Le spese relative ai compiti delegati sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, con assegnazioni di risorse regionali alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni.

Ciascuna Camera di Commercio introita i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi all'albo, quale compensazione delle spese relative all'organizzazione generale dei servizi.

Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 si tiene conto delle somme che ciascuna Camera di Commercio può ottenere dalle entrate.

Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento dei compiti delegati è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti camerale.

- Luogo di presentazione delle domande

La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, è presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attività.

La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

Il comune trattiene la domanda e procede allo svolgimento dell'istruttoria e successivamente trasmette la domanda, entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio.

La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda alla Camera di Commercio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

- Modalità e diritti

La Regione, d'intesa con le Camere di Commercio interessate, promuove la semplificazione amministrativa favorendo l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche mediante l'istituto dell'autocertificazione.

Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra lo sportello polifunzionale di cui al d.l. 6/1993 convertito dalla l. 63/1993 ed i comuni.

La Regione procede all'attivazione di un sistema informativo dell'artigianato nell'ambito del sistema informativo regionale attraverso l'automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema interagisce con la rete informatica delle Camere di Commercio.

Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana debbono essere presentate su modelli unificati approvati dalla Giunta regionale di concerto con le Camere di Commercio su proposta delle commissioni provinciali.

I modelli debbono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione del sistema informativo.

Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti, derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a quelli stabiliti per il registro delle imprese e riscossi dalle Camere di Commercio.

- Importi delle principali sanzioni:

Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

- a) per omessa presentazione di domande di iscrizione: da lire 300 mila a lire 3 milioni;
- b) per omessa presentazione di denuncia di modifica o cancellazione: da lire 100 mila lire a 1 milione;
- c) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: lire 300 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 60 mila;
- d) per presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o di cancellazione lire 100 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 30 mila;
- e) per dichiarazioni concernenti dati erronei: da lire 20 mila a lire 60 mila;
- f) per dichiarazioni non veritiere determinanti ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: da lire 300 mila a lire 3 milioni;

g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da lire 500 mila a lire 5 milioni.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni:

Le commissioni provinciali, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attività artigiana senza iscrizione all'albo sono quelle di cui alla lettera g).

Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo è trasmessa dalle commissioni provinciali agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.

Gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalle leggi, rilevino violazioni alle disposizioni della presente legge ne danno comunicazione, entro i successivi cinque giorni, alla commissione provinciale ed al sindaco competenti per territorio, i quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

REGIONE LIGURIA – L.R. 2 gennaio 2003, n. 3

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.

Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle Camere di Commercio.

Le funzioni di segreteria della Commissione provinciale, che dispone di una propria struttura organizzativa funzionalmente dipendente dal Presidente della Commissione stessa, vengono svolte da un funzionario della Camera di Commercio avente idonea qualifica ed appositamente incaricato dalla Direzione della Camera stessa, previa intesa con il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.

- Luogo di presentazione delle domande

Tutte le imprese artigiane, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività o di acquisizione dei requisiti di legge, devono presentare alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa domanda di iscrizione all'Albo anche per via telematica o su supporto informatico e corredata delle eventuali autocertificazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda la Commissione provinciale ne invia copia al Comune sede dell'impresa con la richiesta di provvedere agli atti di istruttoria e di certificazione ai sensi della lettera a) quarto comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382).

- Modalità e diritti

Le spese per il funzionamento e per le attività delle Commissioni provinciali, dedotto l'ammontare dei diritti di segreteria riscossi dalle Camere di

Commercio, sono a carico della Regione e i rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposita convenzione.

I diritti di segreteria sono dovuti nella misura stabilita per il Registro delle imprese dagli appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, sugli atti e certificati di competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato, spettano alle Camere di Commercio.

- Importi delle principali sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni:

- a) da Euro 260,00 a Euro 1.030,00 in caso di omessa iscrizione all'Albo; in caso di omessa denuncia di cessazione di attività; in caso di omessa denuncia di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6;
- b) da Euro 25,00 a Euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della denuncia di inizio o di cessazione di attività o di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
- c) da Euro 20,00 a Euro 100,00 in caso di omessa denuncia di modificazione nello stato di fatto, o di sospensione dell'attività dell'impresa artigiana, o di presentazione di tali denunce oltre il sessantesimo giorno successivo alla data dell'evento;
- d) da Euro 1.550,00 a Euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa di consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati).

Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad essi spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni (disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi

REGIONE LOMBARDIA – L.R. 16 dicembre 1989, n. 73

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia, presso le rispettive Camere di Commercio.

Ai fini di quanto disposto nei commi precedenti, il presidente della Giunta Regionale o l'assessore competente, se delegato, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale, stipula con le Camere di Commercio apposite convenzioni per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni e l'eventuale costituzione di delegazioni decentrate di detti uffici,

nonché per la regolamentazione degli aspetti finanziari e per la disciplina dei rapporti fra registro delle ditte ed albo delle imprese artigiane.

Le convenzioni possono essere stipulate in unico contesto con l'Unione regionale delle Camere di Commercio, se all'uopo delegata dalle Camere di Commercio stesse.

- Luogo di presentazione delle domande

Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sono presentate, o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione provinciale per l'artigianato della Provincia nel quale l'impresa ha sede.

- Modalità e diritti

Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato ad imprenditori artigiani, ai sensi della Legge 27 febbraio 1978, n. 49.

La Regione, nell'ambito della convenzione richiamata al terzo comma del precedente art. 15, concerta con le Camere di Commercio l'utilizzo delle somme provenienti da diritti annuali di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella Legge 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali, e dei propri mezzi finanziari, al fine di integrare e selezionare gli interventi per il comparto artigianato, di rispettiva competenza, in base a programmi sinergici .

- Importi delle principali sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per omissione di presentazione di domanda di iscrizione all'albo e di denuncia dell'inizio dell'attività: da L. 200.000 a L. 2.000.000;
- b) per omissione di denuncia di modificazione nello stato di fatto e di diritto e di cessazione dell'attività: da L. 50.000 a L. 150.000;
- c) per dichiarazione contenente dati erronei: da L. 20.000 a L. 60.000;
- d) per uso non consentito da parte di imprenditori, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee di riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

Le sanzioni di cui alle lett. a) e b) sono ridotte alla metà del minimo, se l'inadempienza sia rilevata in sede di presentazione tardiva della domanda e sono ridotte ad un quarto del minimo, se la presentazione tardiva avvenga entro il trentesimo giorno della scadenza del termine.

Resta salva l'applicazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

Le funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste sono delegate ai Comuni, nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, e con le procedure ivi stabilite, sentite le competenti commissioni provinciali per l'artigianato.

Le spese relative all'esercizio della suddetta delega sono definite nella misura forfettaria del sessanta per cento dell'importo delle somme riscosse da ciascun Comune delegato nel corso dell'anno. La restante misura netta del quaranta per cento compete integralmente alla Regione.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi

REGIONE MARCHE - L.R. 28 marzo 1988, n. 6 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 20. Artt. 26 - 40

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

La Regione provvede a dotare le commissioni provinciali per l'artigianato delle strutture e del personale necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Nelle province ove le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, apposita convenzione regolamenta i rapporti fra la Regione e le Camere di commercio anche per le dotazioni di cui al comma primo.

La convenzione assicura altresì ogni utile collegamento tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese.

- Luogo di presentazione delle domande

Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento al comune ove ha sede l'impresa ed alla commissione provinciale competente.

L'istruttoria è svolta dal comune. Il comune trasmette i risultati dell'istruttoria alla commissione provinciale entro venti giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.

- Modalità e diritti

I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani, ai sensi della normativa vigente, a favore delle Camere di Commercio per le certificazioni di competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato, sono devoluti alla Regione.

Al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore del settore, la Regione, nell'ambito della convenzione di cui sopra, concerta con le Camere di Commercio l'utilizzo delle somme provenienti dai diritti annuali dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

Per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

- Importi delle principali sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni:

1. Per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 30, comma 2, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o ritardata presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'APIA;
- b) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o ritardata denuncia di modificazione della partecipazione dei soci all'attività dell'impresa;
- c) da euro 50,00 a euro 520,00, in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere;

d) da euro 260,00 a euro 2.580,00, in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'APIA.

- **Revisione dell'Albo:** Ogni trenta mesi

REGIONE MOLISE – L.R. 26 aprile 2000, n. 32

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

La Commissione provinciale per l'artigianato ha sede presso la Camera di Commercio.

Il supporto di segreteria alla Commissione provinciale è fornito dalla Camera di Commercio.

Per il personale del ruolo unico regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge è funzionalmente assegnato alle Commissioni provinciali per l'artigianato si applica la disciplina di cui all'art. 15 della legge regionale n. 34/1999.

2. Per il personale operante ai sensi del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ed in servizio al 31 dicembre 1999 presso le Commissioni provinciali per l'artigianato, le Camere di Commercio subentrano alla Regione per il prosieguo dei progetti in corso ed alla relativa stabilizzazione. Ove non si provveda alla stabilizzazione presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i lavoratori ed il relativo progetto L.S.U. restano di competenza regionale.

- Luogo di presentazione delle domande

Coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa artigiana sono tenuti, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, a richiedere all'Albo alla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio della provincia dove ha sede l'impresa notificando l'esistenza di eventuali unità locali.

La Commissione Provinciale dell'Artigianato valuta la sussistenza dei requisiti stabiliti sulla base delle notizie fornite dagli interessati e dell'istruttoria richiesta al Comune.

Il Comune comunica i risultati dell'istruttoria alla Commissione Provinciale per l'Artigianato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione stessa ha facoltà di provvedere direttamente ai necessari atti istruttori.

I titolari delle imprese individuali artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle società artigiane, sono tenuti a denunciare le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.

- Modalità e diritti

La domanda di iscrizione, le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e delle denunce a repertorio delle notizie economiche

ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581

Ai fini dell'applicazione dell'Albo delle imprese artigiane si applicano a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionale previste dalla legislazione vigente.

L'attestazione del relativo versamento effettuato a favore delle Camere di Commercio deve essere allegata alla domanda di iscrizione.

- Importi delle principali sanzioni

Alle violazioni sottoelencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:

a) in caso di omissione o ritardo della presentazione della domanda di iscrizione, variazione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:

- da Lire 100.000 a Lire 3.000.000;

b) in caso di omissione o ritardo della denuncia di modificazione nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa:

- da Lire 100.000 a Lire 3.000.000;

c) in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere:

- da Lire 100.000 a Lire 5.000.000;

d) in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'Albo:

- da Lire 500.000 a Lire 5.000.000.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

Le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

Per il procedimento di irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al 60% dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Comune delegato nel corso dell'anno. La restante quota del 40% viene versata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura dei Comuni delegati sul 60% di loro spettanza.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

REGIONE PIEMONTE – L.R. 9 maggio 1997, n. 21

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Le Commissioni provinciali per l'artigianato possono aver sede presso le CCIAA e, oltre a svolgere tutte le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono a carico della Regione.

La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con le Camere di Commercio o con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, per quanto attiene ai servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Le convenzioni precisano altresì le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni finalizzato a garantire efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi e programmi comuni di promozione del settore artigiano.

Le convenzioni possono inoltre determinare i criteri e le modalità di concertazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno del comparto artigiano, con particolare riferimento a qualificazione degli insediamenti artigiani, servizi reali e assistenza tecnica tutela e qualificazione ambientale, promozione commerciale, artigianato artistico e tipico di qualità.

Le dotazioni organiche delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono determinate ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di personale e organizzazione.

Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato è individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.

Il personale delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato è individuato fra il personale regionale ovvero fra il personale delle Camere di Commercio, in base alla convenzione di cui sopra, e dipende funzionalmente dai presidenti delle Commissioni medesime.

Tra il personale di cui sopra viene individuato il segretario di ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato.

- Luogo di presentazione delle domande

La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, deve essere presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o dell'acquisizione dei requisiti di legge o dalla data dell'iscrizione stessa, quando trattasi di attività esercitata da società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 26 quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

La presentazione della domanda della commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del Comune in cui ha sede l'impresa.

La segreteria della Commissione o i competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata.

- Modalità e diritti

Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative, secondo la disciplina vigente.

La Regione può integrare i predetti modelli con appositi intercalari al fine di acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'albo e dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di artigianato.

La Commissione provinciale per l'artigianato procede all'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo verificando, anche con accertamenti diretti, la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

A tal fine la Commissione può richiedere al Comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, di effettuare l'istruttoria di competenza e di rilasciare le relative attestazioni di cui all'articolo 63, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa attestazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della Commissione provinciale per l'artigianato.

- Importi delle principali sanzioni

Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:

- a) lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività;
- b) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia di modifica dell'impresa o di cessazione dell'attività;
- c) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione contenente dati inesatti;
- d) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio;
- e) da lire 50 mila a lire 300 mila in caso di domanda di iscrizione, denuncia di inizio attività, denuncia di modifica o di cancellazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni

L'autorità competente ad irrogare le sanzioni è il sindaco del comune in cui ha sede l'impresa.

Il versamento dei relativi proventi è effettuato a favore del comune medesimo.

Il sindaco, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), si avvale in particolare dei competenti uffici comunali, nonché degli atti forniti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.

I comuni relazionano annualmente alla Regione sull'attività di vigilanza ad essi demandata, dettagliando le violazioni accertate, le generalità dei soggetti sanzionati e l'importo delle sanzioni applicate.

Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

In ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per l'artigianato e, ove necessario, può avere sede presso la Camera di Commercio. Le Commissioni provinciali, ai fini di un migliore coordinamento sul territorio provinciale, trasmettono, annualmente e senza alcun onere, ai Comuni e alle associazioni di categoria provinciali l'elenco complessivo degli iscritti all'Albo. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato sono autorizzate a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

- Luogo di presentazione delle domande

Al fine di consentire un collegamento immediato e funzionale tra pubblica amministrazione e imprese ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e di attuare un più efficace coordinamento tra Commissioni provinciali per l'artigianato e Comuni, la domanda per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, indirizzata alla Commissione provinciale competente per territorio, va presentata, entro trenta giorni decorrenti dalla data d'inizio dell'attività, al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove svolge la propria attività.

La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia contestuale ricevuta. Nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

Il Comune trattiene la domanda agli effetti dell'istruttoria e della certificazione di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

L'istruttoria della domanda svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa:

Le domande di modificazione, con contestuale, ove prevista, denuncia d'inizio attività, nonché di cancellazione devono essere presentate al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove viene svolta l'attività con le stesse modalità, procedure, adempimenti e termini previsti per l'iscrizione.

Il Comune trasmette alla Commissione provinciale le domande di modificazione e di cancellazione secondo le modalità già previste per l'iscrizione.

- Modalità e diritti

Le domande d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato per la presentazione delle domande d'iscrizione al Registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative.

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le Commissioni per l'artigianato e le Camere di commercio, gli elementi integrativi dei predetti modelli per l'acquisizione di

notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'Albo e dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato.

I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa di concessione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994), dovuta per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, spettano alla Regione e saranno introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

- Importi delle principali sanzioni

Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla legge sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

a) in caso di esercizio abusivo di attività artigiana da parte di imprese prive dei prescritti requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane: da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.582,00;

b) in caso di omessa presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte di imprese aventi i requisiti per l'iscrizione medesima: da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 750,00;

c) in caso di omessa presentazione della domanda di modificazione dell'impresa o di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per cessazione dell'attività: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00;

d) in caso di omessa presentazione della domanda di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti che legittimano l'iscrizione al medesimo Albo: da un minimo di euro 413,00 a un massimo di euro 2.066,00;

e) per la dichiarazione di dati non veritieri resa ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane nonché per il riconoscimento di requisiti tecnico-professionali, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di euro 155,00 a un massimo di euro 1.549,00;

f) in caso di uso, da parte di un'impresa non iscritta all'Albo delle imprese artigiane, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio, ovvero per la vendita di prodotti, la prestazione di servizi e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 2.582,00.

Gli importi delle sanzioni di cui sopra sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni:

Sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione amministrativa e ai relativi accertamenti le Commissioni provinciali per l'artigianato e i Comuni, i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati nel comma 2, sono trasmessi all'Ufficio regionale del contenzioso di ogni capoluogo di provincia per l'istruttoria e l'emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 689/1981.

Ai Comuni, nell'esercizio dell'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, spetta forfettariamente la misura pari al 60 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno dagli stessi Comuni. La restante quota del 40 per cento viene versata alla Regione.

- **Revisione dell'Albo:** Ogni cinque anni.

REGIONE SARDEGNA – L.R. 10 settembre 1990, n. 41

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

La sede delle commissioni provinciali per l'artigianato è mantenuta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle commissioni, l'Assessore regionale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le convenzioni, in particolare, dovranno prevedere che il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eventualmente adibito in modo esclusivo all'espletamento dei compiti di segreteria delle commissioni, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti camerali, con il medesimo stato giuridico e trattamento economico, è posto funzionalmente alle dipendenze dei presidenti delle commissioni provinciali.

Fino all'istituzione delle Camere di commercio nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle Camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni.

- Luogo di presentazione delle domande

La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, deve essere presentata alla commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge o, quando trattati di attività esercitata da società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2200 del codice civile, e dall'art. 26-quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla data di registrazione stessa.

Copia della domanda deve essere inviata al Comune per gli adempimenti di sua competenza.

La presentazione della domanda alla commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La segreteria della commissione deve rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

Nel caso d'inoltro a mezzo ufficio postale costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata. Con le stesse formalità e negli stessi termini sono presentate le denunce di modificazione di cessazione dell'attività.

Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare gli accertamenti di competenza, rilasciando la relativa certificazione all'impresa richiedente, sulla base dei moduli appositamente predisposti ed approvati dalla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

- Modalità e diritti:

La commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio le proprie deliberazioni ed ogni altro elemento utili a garantire il collegamento tra l'albo da essa curato ed il registro delle imprese. Le iscrizioni a tale registro relativo ad artigiani sono immediatamente comunicate dalla camera di commercio alla commissione competente.

Analoghe comunicazioni, in ordine alle iscrizioni, debbono essere fatte dalle commissioni agli istituti assicurativi previdenziali ed assistenziali abilitati al rilascio di prestazioni a favore degli imprenditori artigiani ed all'ufficio provinciale del lavoro nonchè all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

- Importi delle principali sanzioni:

In caso di violazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite le seguenti pene pecuniarie:

- a) da lire 300.000 a lire 3.000.000 in caso di omessa denuncia di inizio dell'attività;
- b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 in caso di omessa denuncia di modificazione dell'impresa o di cessazione dell'attività nonchè in caso di dichiarazione non veritiera o contenente dati inesatti;

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni: nella legge in esame non viene specificato.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

REGIONE SICILIA – L.R. 18 febbraio 1986, n. 3

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le Camere di commercio della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.

Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso ciascuna Camera di commercio della Regione è istituita una commissione provinciale per l'artigianato.

Presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è costituito un ufficio studi per l'artigianato.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'ufficio è dotato di un avanzato sistema di memorizzazione e trattamento dei dati ed è collegato con gli archivi elettronici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

- Luogo di presentazione delle domande:

Per gli imprenditori e le **imprese artigiane** è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, gestito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui spettano le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana".

- Modalità e diritti:

Le domande di iscrizione e le denunce di modificazione all'Albo delle imprese artigiane vanno presentate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione e sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio di competenza.

Le domande di iscrizione sono inoltre soggette al pagamento del diritto annuale, dovuto alla Camera di Commercio, e della tassa di concessione governativa dell'imposto di 168,00 euro, da effettuarsi sul CCP n. 8904 intestato: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara Tasse Concessioni Governative – Sicilia.

- Importi delle principali sanzioni:

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione regionale in favore delle imprese artigiane.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al presente articolo.

Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

REGIONE TOSCANA – L.R. 23 aprile 1988, n. 29

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

All'insediamento di ciascuna delle Commissioni provinciali provvede il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato, che la presiede. Questi convoca la Commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

- Luogo di presentazione delle domande:

La domanda di iscrizione deve essere presentata a cura dell'imprenditore o del legale rappresentante della società alla Camera di Commercio nel cui territorio ha la sede operativa principale nel termine di 30 giorni dall'acquisizione dei requisiti artigiani.

La domanda, redatta sugli appositi modelli predisposti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

- Modalità e diritti:

La domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è redatta sugli appositi modelli predisposti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è attestata nell'ambito della certificazione relativa all'iscrizione nel Registro delle imprese.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede agli aggiornamenti delle posizioni previdenziali e assistenziali delle imprese artigiane in base ai dati delle domande di iscrizione nel Registro delle Imprese. La Commissione provinciale dell'artigianato, mediante gli uffici della Camera di Commercio ed anche con accertamenti diretti, procede all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge-quadro n. 443/1985. A tale scopo la Commissione può avvalersi dell'opera del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa.

Ai fini della gestione dell'Albo delle imprese artigiane si applicano a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionale previste dalla legislazione vigente.

L'attestazione del relativo versamento, effettuato a favore delle Camere di Commercio deve essere allegata alla domanda di iscrizione.

- Importi delle principali sanzioni:

Ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 e secondo la disciplina degli articoli seguenti, alle violazioni sotto elencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:

a) In caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, da L. 100.000 a L. 3.000.000;

b) In caso di omissione o ritardo della denuncia di modificazione nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa, da L. 50.000 a L. 5.000.000;

c) In caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere, da L. 100.000 a L. 5.000.000;

d) In caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'Albo, da L. 500.000 a L. 5.000.000.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni:

Ferme le funzioni spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui sopra compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi di polizia municipale, nonché il personale assegnato agli uffici della segreteria della Commissione provinciale dell'artigianato.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

REGIONE UMBRIA – L.R. 7 novembre 1988, n. 42

- Sede e gestione dell'Albo – Personale

Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione delle funzioni e dei compiti della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.

I servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti da personale della Regione.

La dotazione organica dei servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato, è definita, sentita la stessa, nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale.

Il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno dalla stessa adottato ed approvato dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale conclude appositi accordi con le Camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse, in particolare, per il reciproco scambio di informazioni, il collegamento tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese.

- Luogo di presentazione delle domande:

La domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attività, unitamente alla documentazione inerente il possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comune trasmette la domanda, corredata dalla documentazione prevista, alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

La Commissione provinciale per l'artigianato trasmette copia della domanda alla Camera di Commercio competente, ai fini dell'annotazione nel Registro delle Imprese.

Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell'attività, debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

La Commissione provinciale per l'artigianato trasmette immediatamente copia delle denunce di modificazione o cessazione assunte al Conservatore del Registro e dei conseguenti provvedimenti, ai fini delle annotazioni previste nel Registro delle Imprese.

- Modalità e diritti:

Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana sono presentate in modelli approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, previa acquisizione dei pareri delle Camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni inerenti la modulistica del Registro delle Imprese.

Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le Camere di commercio ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con legge regionale possono essere istituiti o modificati, in relazione alle caratteristiche dell'albo delle imprese artigiane i diritti di segreteria previsti dalla surrichiamata legge.

- Importi delle principali sanzioni:

Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

a) da euro duecentocinquanta/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:

1) esercizio abusivo di attività artigiana;

2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo delle imprese artigiane, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

b) da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00 (1.550,00) nel caso di omessa denuncia di iscrizione all'Albo imprese artigiane da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c. c.; da euro centotré/30 (103,30) a euro milletrentatré/00 (1.033,00), con riferimento alle società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:

1) ritardata presentazione della denuncia di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

2) omessa o ritardata presentazione della denuncia di cessazione;

3) omessa o ritardata presentazione della denuncia di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni:

I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell'ottavo comma dell'articolo 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

I poteri di accertamento degli illeciti amministrativi competono al presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali, avvalendosi della segreteria della commissione.

I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti alla Camera di commercio competente per territorio che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti provvedendo a norma di legge.

Le entrate provenienti dalle sanzioni sono, tra l'altro, impiegate dalla Camera di commercio competente per territorio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

REGIONE VALLE D'AOSTA – L.R. 30 novembre 2001, n. 34

- Sede e gestione dell'Albo – Personale:

È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di artigianato, l'Albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, al quale devono iscriversi, con le formalità e nei termini previsti per il registro delle imprese, tutte le imprese che hanno la sede legale e operativa nel territorio della regione.

La Commissione provvede alla tenuta dell'Albo.

L'Albo è pubblico e chiunque può ottenere notizie contenute nello stesso.

- Luogo di presentazione delle domande:

Le domande di iscrizione all'Albo e le successive domande di modifica e di cancellazione sono indirizzate alla Commissione.

- Modalità e diritti:

Le domande di iscrizione all'Albo e le successive domande di modifica e di cancellazione sono presentate sui modelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative.

Tali modelli possono essere integrati con appositi intercalari, approvati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, qualora si intenda acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'Albo nonché per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato.

Le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e le relative decisioni della Commissione sono comunicate dalla Commissione stessa, secondo le modalità e i termini previsti all'articolo 19 del D.P.R. 581/1995 e successive modificazioni, all'Ufficio del Registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l. 580/1993 e successive modificazioni, ad eseguire la relativa annotazione nella sezione speciale del registro.

Alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e ai documenti emessi, si applicano gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta, e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

- Importi delle principali sanzioni:

Chiunque ometta di presentare domanda di iscrizione, modificazione o denuncia di cessazione dell'attività entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 (euro 51,64) a lire 1.000.000 (euro 516,46).

Le imprese non iscritte all'Albo che si avvalgono di una ditta o ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad una attività artigianale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 (euro 516, 46) a lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni:

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

- Revisione dell'Albo: Ogni cinque anni

- Albo dei maestri artigiani:

Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, di seguito denominata struttura competente, è istituito l'Albo dei Maestri artigiani.

Presso la struttura competente è istituita la Commissione per la tenuta dell'Albo dei Maestri artigiani.

- Sede e gestione dell'Albo – Personale:

Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.

L'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle Camere di commercio presso le quali le Commissioni hanno sede.

La Camera di commercio nomina il segretario della rispettiva commissione provinciale per l'artigianato scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.

La Commissione provinciale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.

Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane nonché le funzioni di vigilanza.

Sono delegato alle Province, secondo le linee di programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni delegate alle Camere di commercio, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l'artigianato.

Spettano ai Comuni:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;

c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base di indicazioni della Regione.

La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida, propone al Consiglio la revoca della delega.

- Luogo di presentazione delle domande:

La domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane va presentata, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività, alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa notificando l'esistenza di eventuali altre sedi secondarie.

Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle imprese.

I titolari delle imprese individuali artigiane o delle società di fatto artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.

Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle imprese.

Agli effetti del disposto del secondo comma dello art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alla locale Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, entro quindici giorni dalla presentazione, copia delle domande di iscrizione e delle

denunce, di modificazione e di cessazione di attività da esse ricevute ai sensi della presente legge.

Il comune comunica i risultati dell'istruttoria alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la commissione stessa ha facoltà di provvedere direttamente ai necessari atti istruttori.

- Modalità e diritti:

I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono dovuti nelle stesse misure previste dalla legge statale per i diritti di segreteria a favore delle Camere di commercio.

Le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria. L'eventuale conguaglio viene annualmente previsto con legge di bilancio.

Entro il 30 giugno di ogni anno le Camere di commercio sono tenute a trasmettere, unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'indicazione delle somme introitate e spese.

- Importi delle principali sanzioni:

Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle imprese, in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

Nel caso di ritardata domanda di attività artigiana alla commissione provinciale per l'artigianato competente è inflitta alle persone responsabili la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. La stessa sanzione si applica nel caso di presentazione di domanda incompleta non regolarizzata, su richiesta della commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni dalla richiesta stessa.

Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle imprese, in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

L'inadempimento di tale obbligo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.

L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione istituiti in ogni provincia e tenuti dalla commissione provinciale per l'artigianato è obbligatoria, ha effetto costitutivo ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.

Ai trasgressori di tale obbligo è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire cinque milioni. I limiti d'importo predetti sono ridotti del settantacinque per cento se trattasi di attività artigiana svolta da impresa iscritta nel registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Ai trasgressori di tale divieto è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due milioni a lire cinque milioni.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni:

Nel silenzio della legge, per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.

REGIONE TRENTINO - PROVINCIA DI BOLZANO – L.P. 16 febbraio 1981, n. 3 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 2000, n. 19

- Sede e gestione dell'Albo – Personale:

Con **decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 maggio 2000, n. 19** sono state semplificate le procedure in materia di artigianato, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

È stata soppressa la Commissione provinciale dell'artigianato prevista dal Capo VI della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche e l'Albo delle imprese artigiane.

Le funzioni della Commissione provinciale dell'artigianato sono state attribuite al Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, sentite le associazioni di categoria più rappresentative della provincia di Bolzano.

Le funzioni della Commissione provinciale dell'Artigianato attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, l'iscrizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della medesima legge, sono attribuite alla Camera di commercio.

L'Albo delle imprese artigiane è stato sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.

- Luogo di presentazione delle domande:

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'impresa presenta alla Camera di commercio **denuncia di inizio**, unitamente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese.

Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, verificati i requisiti professionali e personali del titolare dell'impresa, la Camera di commercio iscrive l'impresa nel Registro delle imprese, dandone comunicazione all'interessato e, ai fini della vigilanza sul rispetto della normativa concernente l'idoneità dei locali, al sindaco del comune territorialmente competente; in caso contrario la Camera di commercio rigetta la richiesta, dandone comunicazione all'interessato e al sindaco del comune territorialmente competente.

Entro il termine di 30 giorni, il titolare dell'impresa già iscritta nel Registro delle imprese, denuncia alla Camera di commercio le **modificazioni** intervenute concernenti l'impresa, unitamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione medesima; accertata la sussistenza dei presupposti per la variazione, entro 10 giorni dalla richiesta la Camera di commercio effettua la variazione nel Registro delle imprese, dandone comunicazione all'interessato e,

qualora le modificazioni riguardino l'attività o la sede, al sindaco del comune territorialmente competente.

La variazione dell'iscrizione è effettuata pure su segnalazione del sindaco del comune territorialmente competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

La **cancellazione dal Registro delle imprese** è effettuata dalla Camera di commercio su denuncia del titolare dell'impresa presentata unitamente alla richiesta di cancellazione, su segnalazione del sindaco del comune territorialmente competente oppure d'ufficio. Accertato il venir meno dei presupposti o dei requisiti per l'iscrizione, entro 10 giorni dalla richiesta o dall'accertamento d'ufficio, la Camera di commercio cancella l'impresa dal Registro delle imprese, dandone comunicazione all'interessato ed al sindaco territorialmente competente.

Nel caso in cui il procedimento venga avviato d'ufficio, va data preventiva comunicazione all'interessato.

Qualora la Camera di commercio non comunichi i provvedimenti di cui sopra entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle relative richieste, la richiesta di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta.

Avverso i provvedimenti della Camera di commercio l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

- Importi delle principali sanzioni:

Chiunque eserciti un'attività artigiana senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.266,00 a Euro 3.797,00.

Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia dispone la chiusura dell'esercizio qualora il titolare esercita un'attività artigianale senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa.

Chiunque esercita un'attività artigiana e non presenta entro il termine prescritto domanda di iscrizione alla commissione provinciale dell'artigianato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 426,00 a Euro 1.266,00.

Chiunque presenta domanda di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane contenente dichiarazioni non veritiere, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 426,00 a Euro 1.266,00.

L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni e l'omessa esposizione del certificato di iscrizione previsto, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 172,00 a Euro 339,00.

Le imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane che si avvalgono di una ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 846,00 a Euro 2.532,00.

Le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per una determinata attività che si avvalgono di riferimenti ad attività diverse, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 172,00 a Euro 506,00.

Chiunque nella ragione sociale, nel marchio aziendale o di fabbrica o nella corrispondenza si serve della denominazione di "impresa di maestro artigiano" senza averne la facoltà, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 846,00 a Euro 2.532,00.

Chiunque non osserva le norme previste dal regolamento per il servizio di spazzatura dei camini, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 172,00 a Euro 339,00.

In caso di violazione grave e reiterata da parte dello spazzacamino, il sindaco del comune territorialmente competente può procedere alla sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi, disponendo contemporaneamente la sostituzione dell'artigiano sospeso con un altro spazzacamino. Dopo ripetute sospensioni, l'autorizzazione è revocata. In caso di violazione grave e reiterata dell'ordinamento del servizio di spazzatura al di fuori della zona di competenza, l'assessore provinciale competente in materia dispone per la durata suddetta la sospensione dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco o l'eventuale revoca della stessa.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni:

Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 44 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, il personale della Ripartizione provinciale Artigianato e della Camera di commercio munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Presidente della giunta provinciale, può, ove necessario, accedere a proprietà privata o pubblica.

- Revisione dell'Albo: Ogni cinque anni.

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) – L.P. 1 agosto 2002, n. 11 – Deliberazione della Giunta Provinciale 13 maggio 2005, n. 986

- Sede e gestione dell'Albo – Personale:

L'albo delle imprese artigiane è diviso in due sezioni.

Le imprese, i consorzi e le società consortili in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale in materia di artigianato sono iscritti nella sezione I. I consorzi e le società consortili sono iscritti in apposita subsezione della sezione I.

Le imprese, i consorzi e le società consortili, in possesso dei requisiti previsti, sono iscritti nella sezione II dell'albo.

Al fine di contenere la spesa per l'esercizio di funzioni in materia di artigianato, la Provincia può delegare alla Camera di commercio le funzioni inerenti:

- a) la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ivi comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- b) il supporto alla commissione provinciale per l'artigianato, ivi comprese le funzioni di segreteria della commissione;
- c) la tutela della professionalità artigiana;
- d) l'attivazione e l'organizzazione dell'osservatorio dell'artigianato.

Per l'esercizio delle funzioni previste dalla lettera a) la Camera di commercio si avvale della commissione provinciale per l'artigianato limitatamente alle funzioni ad essa attribuite da questa legge; la nomina della commissione rimane riservata alla Provincia.

La delega di funzioni prevista da questo articolo ha effetto a decorrere dalla data stabilita dalla convenzione tra la Provincia e la Camera di commercio con la quale sono definiti, in particolare, i rapporti finanziari e organizzativi.

- Luogo di presentazione delle domande:

Al fine dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, le imprese interessate presentano apposita domanda alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attività artigiana.

La commissione provinciale per l'artigianato trasmette alla Camera di commercio, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli enti pubblici che ne facciano richiesta, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze, le informazioni concernenti i dati relativi all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo e le variazioni eventualmente intervenute dei dati contenuti nell'albo.

- Modalità e diritti

Con deliberazione della Giunta provinciale del 13 maggio 2005, n. 986 sono state individuate le modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all'Albo delle imprese artigiane ed individuati i dati da registrare nell'albo stesso.

- Importi delle principali sanzioni:

Chi viola le disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle somme indicate qui di seguito:

a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato: da 250 a 2.500 euro;

b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano: da 250 a 2.500 euro.

2. Se l'omissione della presentazione della domanda d'iscrizione all'albo dà luogo a un provvedimento d'iscrizione d'ufficio, chi è oggetto dell'iscrizione d'ufficio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 euro.

- Competenza nell'applicazione delle sanzioni:

L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza dei comuni, che ne introitano i proventi.

- Titolo di Maestro artigiano:

Per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere è istituito il titolo di maestro artigiano.

La commissione provinciale per l'artigianato, avvalendosi della struttura competente, cura la tenuta dell'elenco dei maestri artigiani nel quale sono iscritti d'ufficio coloro ai quali è stato conferito il relativo titolo.

La cancellazione dell'impresa dall'albo non comporta la perdita del titolo di maestro artigiano.

L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non sia iscritto nell'elenco.

I laboratori delle imprese artigiane diretti da un maestro artigiano possono essere costituiti in bottegascuola, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione.

- Osservatorio dell'artigianato:

La Provincia attiva l'osservatorio dell'artigianato al fine di promuovere un'attività permanente di analisi dei dati relativi al settore artigiano. L'osservatorio provvede alla rielaborazione dei dati ricavati dall'albo, acquisisce ulteriori elementi informativi dalle altre amministrazioni pubbliche e collabora, mediante apposite intese o convenzioni, a ricerche e attività promosse da organismi pubblici e privati.

L'osservatorio può altresì promuovere studi, ricerche e servizi al settore.

Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati criteri e modalità operative per l'attivazione dell'osservatorio e per lo svolgimento della sua attività.

Per i fini di cui al presente articolo la Provincia promuove, mediante convenzione, la partecipazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle attività e al funzionamento dell'osservatorio. Nella convenzione sono in particolare disciplinate le modalità per la realizzazione di una rete informatica per lo scambio di dati fra Provincia e Camera di commercio e per la gestione dei relativi flussi informativi anche ai fini dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, nonché i termini per lo svolgimento di eventuali rilevazioni periodiche dei dati e della relativa elaborazione e diffusione.

- Revisione dell'Albo: Ogni trenta mesi.